

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI NOVI DI MODENA



IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n° 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO



Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pettuzzi



G											
F											
E											
D											
C											
B											
A	17.04.2012	EMISSIONE					BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE					REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE		
IDENTIFICAZIONE ELABORATO										DATA: MAGGIO 2012	
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA: VARIE	
5879	PD	0	000	00000	0	IA	FS	04	A		

Legenda

PERIMETRI DI INTERVENTO E LIMITI DI RISPETTO






-  Limite di rispetto ai corsi l'acqua
-  Limite aree di tutela paesaggistica (art. 142, c. 1, lett. c), D.L. gs. 42/2004)

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ZONE OMOGENEE DI TIPO D Produttive


-  ZONA OMOGENEA DI TIPO D.1
Zona artigianale/Industriale di completamento


ZONE OMOGENEE DI TIPO E Territorio extraurbano

-  ZONA OMOGENEA DI TIPO E1
Agricola normale
-  ZONA OMOGENEA DI TIPO E2.1a
Agricola di tutela dei caratt. amb. di bacini e corsi d'acqua: fasce di espans. inondabile
-  ZONA OMOGENEA DI TIPO E2.1b
Agricola di tutela dei caratteri amb. di bacini e corsi d'acqua:zone di tutela ordinaria
-  ZONA OMOGENEA DI TIPO E2.2
Agricola di rispetto alle aree urbane
-  ZONA OMOGENEA DI TIPO E2.3
Agricola di valore Paesaggistico Ambientale e di interesse storico testimoniale

ALTRE ZONE ED ELEMENTI


-  VIABILITA' PEDONALE/CICLABILE DI ACCESSO ALLE AREE URBANE
-  ELEMENTI VEGETAZIONALI DI PREGIO O MERITEVOLI DI TUTELA
(Filari, Alberi, Sieci)
-  BENI CULTURALI, RELATIVA TIPOLOGIA D'INTERVENTO E AREA DI TUTELA
-  AREE DI INTERESSE ECOLOGICO - AMBIENTALE
-  VIABILITA' STORICA (Art. 24 a del P.T.C.P.)
-  METANODOTTI
-  ZONE D'ALVEO E D'ACQUA
-  RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (canali interrabili con formazione di aree verdi e corridoi ecologici)
-  RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (canali non interrabili o intubabili)
-  AREE INTERESSATE DA DOSSI
-  PISTE CICLABILI
-  ZPS IT.....
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE






STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO)
TAVOLA 3 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO - SCALA 1:5.000



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SPECIFICA N. 6

TITOLO II - TUTELA DELL'AMBIENTE

CAPO I - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITÀ CULTURALE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO.

Art. 12 Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti.

Le norme di cui al presente articolo si applicano agli interventi consentiti nelle diverse zone, qualora vengano ad interessare elementi ed ambiti di seguito elencati, secondo il criterio della norma più restrittiva (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale):

1) Sistema boschivo, verde periurbano, cortine vegetazionali, alberi e filari di pregio, tratti residui di siepi.

I terreni coperti da vegetazione boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, con esclusione degli elementi colturali (frutteti, colture arboree e simili), in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, anche se non espressamente individuati nella cartografia di P.R.G. sono soggetti a tutela ai sensi dell'art.10 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

I suindicati sistemi boschivi ed arborei devono essere oggetto di tutela naturalistica e protezione idrogeologica; le finalità prioritarie assegnate a tali sistemi sono la ricerca scientifica, la funzione climatica e turistico-ricreativa, la funzione produttiva.

Il PRG individua le zone destinate alla creazione di ambiti boscati ai fini di sottolineare il passaggio dalle aree urbane a quelle agricole (verde periurbano) o di mitigare specifici interventi infrastrutturali previsti dal P.R.G. (cortine vegetazionali). L'attuazione di tali previsioni è demandata ad appositi progetti esecutivi ovvero ai progetti delle infrastrutture, che indicheranno anche le funzioni e le attrezzature compatibili.

Il PRG individua inoltre gli alberi, le "piantate", i filari di pregio e i tratti residui di siepi tutelati, nonché alcuni areali interessati da piante rare protette da norme regionali a tutela della flora: su di essi qualsiasi intervento deve essere preventivamente autorizzato, secondo le procedure definite dal "Regolamento delle aree verdi pubbliche e private".

Per quanto non contemplato si rimanda comunque ai contenuti del citato art. 10 del PTCP.

2) *Sistema delle aree agricole*

All'interno del territorio classificato "extraurbano" dal P.R.G., si interviene recependo gli indirizzi prevalenti di cui all'art. 11 del PTCP, finalizzati a perseguire la tutela, il ripristino e la valorizzazione del paesaggio agrario.

(omissis)

3) *Tutela di bacini e corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore*

Tutela di bacini e corsi d'acqua:

Ai fini della tutela di bacini e corsi d'acqua e' definita una zona di rispetto, costituita da una fascia di espansione inondabile e/o da una zona di tutela ordinaria.

Per gli elementi e i provvedimenti di tutela e per gli interventi compatibili si rimanda a quanto contenuto nel successivo CAPO III° (art. 25 e segg.) delle presenti Norme.

Reticolo idrografico minore:

Il reticolo idrografico minore rappresentato dalla fitta e ramificata rete del sistema scolante ed irriguo di bacino assume rilevanza sotto il profilo morfologico e ambientale e pertanto il P.R.G. ne intende proporre la salvaguardia con l'applicazione dei seguenti criteri, indirizzi e prescrizioni:

- di norma non è consentito modificare il tracciato, se non per ragioni dettate da motivi di sicurezza o per interventi di assetto idrogeologico d'area supportati da idonei studi e progetti. L'attuazione degli interventi di modifica del tracciato è soggetta a permesso di costruire;

- è vietato l'interramento o l'intubamento dei corsi d'acqua individuati cartograficamente con fasce di tutela, a meno di documentate reali esigenze e per tratti comunque limitati e sempre con le procedure di cui al capoverso precedente; i tombamenti per passi agricoli non potranno comunque superare la

larghezza di 12,00 metri; negli altri casi (non cartografati) l'interramento o l'intubamento potrà essere ammesso se proposto per validi motivi dall'Ente proprietario e previo parere dell'Ufficio Comunale Ambiente; nel caso in cui l'intubamento o interrimento riguardi corsi d'acqua a lato strada, eventuali recinzioni dovranno rispettare le distanze fissate dal Codice della Strada come se il fosso esistesse ancora e dovranno preferibilmente essere realizzate con siepe viva e/o rete metallica su paletti, con la sola esclusione dei tratti interessati da passi pedonali o carrai, che potranno essere realizzati in muratura e cancellata. Per i canali irrigui individuati con apposita simbologia nella cartografia del PRG e' ammesso l'interramento o l'intubamento a condizione che le fasce ottenute siano destinate prevalentemente alla formazione di aree verdi o corridoi ecologici;

(omissis)

4) Zona d'alveo e zone d'acqua

All'interno della zona d'alveo di specchi d'acqua, bacini e corsi d'acqua valgono i disposti dell'art.18 del PTCP.

(omissis)

5) Zone di protezione dell' acquifero

Il P.R.G. individua le zone di tutela dell'acquifero evidenziandole nelle tavole della Relazione geologica.

All'interno di dette zone gli interventi dovranno essere accompagnati da un dettagliato studio idrogeologico che dimostri la non interferenza con l'acquifero ed evidenzi i provvedimenti di tutela adottati. In particolare l'apertura di nuovi pozzi per uso civile o produttivo dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà, inoltre, essere acquisito il parere dell'ARPA in ordine alla non interferenza negativa con l'accertata vulnerabilità della falda nella fascia centrosettentrionale del territorio comunale e in prossimità del bordo orientale (vedi Relazione Geologica allegata al presente PRG).

La fascia della larghezza di metri 40 tutto intorno al punto di prelievo dei pozzi è da considerarsi di tutela primaria, soggetta alle norme e prescrizioni vigenti in materia.

6) Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.

Tale vincolo ricade su aree di particolare valore ambientale individuate dal P.R.G. in recepimento delle indicazioni PTCP, nonché individuate dal PRG stesso attraverso l'analisi ambientale. Corrispondono alla zona agricola E.2.3 di cui agli artt. 25 e segg. delle presenti norme.

Nelle suddette aree si interviene, in base alle indicazioni di cui ai citati articoli 25 e segg., nel rispetto dei disposti dell'art. 19 del PTCP.

7) Zone soggette a vincolo ex D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.

Nelle aree assoggettate a vincolo ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., si interviene secondo il disposto legislativo e secondo i decreti di vincolo.

8) Zone ed elementi di interesse storico archeologico. Rinvenimento di reperti

Il P.R.G. individua le aree da assoggettare a vincolo archeologico di tutela ai sensi dell'art. 21A del PTCP.

I siti di interesse archeologico individuati dal PRG sono soggetti a controllo archeologico preventivo.

Negli ambiti indicati, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di qualsiasi specie che non comportino azioni di escavazione nel sottosuolo, è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

(omissis)

9) Tutela della viabilità storica urbana ed extraurbana e dei percorsi di interesse storico paesaggistico.

Sono sottoposti a tutela i tracciati della viabilità storica, della viabilità panoramica e dei percorsi di interesse storico - paesaggistico evidenziati dall'analisi ambientale e individuati con apposita simbologia nelle tavole del P.R.G.

La viabilità storica urbana ed extraurbana, comprensiva degli slarghi e piazze urbane, non può essere soppressa e/o modificata altro che per validi motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Vanno tutelati gli elementi di arredo, i manufatti e le opere accessorie (ponti, muri di sostegno, pilastri ed edicole votive, parapetti, pietre miliari, fontane, case cantoniere ed edifici a servizio della viabilità) che vanno

sottoposti a interventi di restauro conservativo. Vanno altresì conservati e tutelati gli elementi vegetazionali (filari di alberi, alberi sacri, siepi e similari).

(omissis)

I suddetti percorsi di interesse storico o di valore paesaggistico - panoramico devono essere oggetto di interventi di sistemazione e di valorizzazione attraverso la creazione di piccole aree di sosta e attrezzate, il ripristino di siepi e filari di alberi, la segnalazione dei punti panoramici ed ogni altro intervento che ne migliori le condizioni di fruibilità nei confronti, in particolare, della mobilità ciclistica e pedonale e recuperi e valorizzi gli aspetti storici e paesaggistici. Vanno in ogni caso rispettate le prescrizioni di cui all'art. 24A del PTCP.

10) Insediamenti storici urbani ed extraurbani.

Il PRG tutela, ai sensi dell'art. 22 del PTCP, gli insediamenti storici urbani ed extraurbani che rivestono carattere di Beni Culturali e li sottopone alla disciplina particolareggiata di intervento di cui alla LR 31/2002. Tali insediamenti sono identificati e classificati negli elaborati della zonizzazione. Su tali beni si applicano le tipologie di intervento indicate cartograficamente: A.1, A.2a, A.2b, A.2c, A.3. Per le modalità di intervento e per gli usi e funzioni compatibili si fa riferimento all'art. 21 bis delle presenti norme. Per i Centri storici di Novi e di Rovereto si fa riferimento ai Piani Integrati di Recupero vigenti ricadendo tali zone A nell'ambito delle aree assoggettate a detta disciplina.

(omissis)

11) Beni Culturali minori

Le maestà, gli oratori, i pilastri, le stele votive, i monumenti, i cippi, le lapidi, gli "alberi sacri", i ponti in muratura e gli altri elementi similari esistenti nel territorio di Novi, anche se non espressamente individuati nelle tavole di P.R.G. in attesa di un loro completo e articolato censimento, sono da considerarsi Beni Culturali minori per i caratteri ed i valori storici, artistici, ambientali e testimoniali che rivestono e come tali sono tutti soggetti a salvaguardia e tutela ai sensi dell'art. 24 C del PTCP.

Sugli stessi sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro di tipo conservativo. La loro rimozione o spostamento, se dettata da particolari motivazioni, va comunque autorizzata.

12) Salvaguardia delle alberature esistenti nelle aree urbane.

(omissis)

13) Norme di tutela per l'edificazione fuori dai centri abitati e norme per la qualità ambientale dei nuovi insediamenti e la realizzazione del verde e per la tutela del verde esistente Edificazione fuori dai centri abitati.

(omissis)

Il verde. Gli interventi relativi alla realizzazione del verde sono normati dal "Regolamento delle aree verdi pubbliche e private", allegato D del Regolamento Edilizio.

14) Zone destinate a recupero e valorizzazione dell'ambito fluviale.

(omissis)

14bis) Aree interessate da dossi di ambito fluviale recente.

Nelle zone interessate dalla presenza di ambito fluviale recente si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 A del PTCP. In particolare:

- nella realizzazione di fabbricati e infrastrutture ammesse dalle norme di zona di cui ai successivi articoli, andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico;

- in particolare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde) dovranno essere evitati sbancamenti e rilevati che alterino l'assetto morfologico plano-altimetrico preesistente; la viabilità e la piantumazione del verde, così come l'orientamento dell'edificazione dovranno sottolineare l'andamento del dosso;

- gli eventuali motivati interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico-ambientale;

- al fine di poter valutare la compatibilità degli interventi con le presenti prescrizioni e disposizioni, i progetti dovranno contenere un rilievo dettagliato plano-altimetrico dell'area di intervento esteso ad un congruo dintorno, accompagnato da un approfondito studio di carattere idrogeologico.

14ter) Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura

(omissis)

14 quater) Aree in cui permangono elementi delle colture tradizionali.

Le aree interessate dalla permanenza di elementi della coltura tradizionale individuate nelle tavole del Piano sono soggette alle seguenti disposizioni di tutela

All'interno delle suddette aree va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale. In particolare vanno evitati i seguenti interventi:

- modifica del tracciato di fossi e canali
- interrimento di fossi e canali
- eliminazione di strade, strade poderali e interpoderali
- abbattimento di filari alberati
- demolizione o alterazione dei manufatti di interesse storico individuati dal Piano

(omissis)

15) Vincolo cimiteriale

(omissis)

16) Distanze di rispetto dagli elettrodotti, gasdotti, oleodotti e metanodotti e depuratori

Elettrodotti:

Nell'ambito del territorio comunale valgono le disposizioni di cui alla Direttiva (Del. G.R. 20/02/2001 n. 197) per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

(omissis)

Gasdotti, oleodotti e metanodotti:

Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti di quelle esistenti sono da rispettarsi le distanze di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia (DPR 128/1959, DPR 886/1979, DM 24.11.1984, Depuratori

D.Lgs. 31/2001) o dagli Enti proprietari o concessionari nei confronti di gasdotti, oleodotti e metanodotti, le cui reti principali sono individuate negli elaborati di P.R.G. Depuratori

All'interno delle zone di rispetto dei depuratori si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m. e alla delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/1977, alle quali si rimanda.

17) Fasce di rispetto alla viabilità

Le fasce di rispetto alla viabilità sono definite dal Codice della Strada in funzione della classificazione delle strade interessanti il territorio comunale, come specificato al successivo art. 32 al quale si rimanda.

18) Zone assoggettate a piani integrati di recupero (P.I.R.).

(omissis)

19) Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il P.R.G. individua cartograficamente le Z.P.S. individuate nel territorio comunale con Delibera di Giunta Regionale n. 1816 del 22.09.03, assoggettandole alle prescrizioni di cui alla L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete "Natura 2000", con le 19 procedure definite dalla LR 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" in attuazione ai disposti del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

20) Aree di interesse ecologico ambientale.

Il P.R.G. individua le aree di interesse ecologico-ambientale sia in ambito urbano che in territorio extraurbano.

Nelle aree così classificate sono prescritti criteri conservativi per gli habitat naturali e seminaturali esistenti, anche in aree urbane, in relazione sia alle specie vegetali sia alle specie animali che si sono consolidate; sono vietate le nuove costruzioni e le modifiche della morfologia dei luoghi.

Per l'abbattimento di alberi e arbusti esistenti nelle aree di interesse ecologico-ambientale, valgono le prescrizioni di cui all'art. 8 del "Regolamento delle aree verdi pubbliche e private".

CAPO II**IL TERRITORIO URBANO****Art. 21 bis) Beni Culturali.**

Il P.R.G. individua gli edifici e i complessi che rivestono carattere di "beni culturali", ai quali si applicano, relativamente alle modalità di intervento e con riferimento alla loro classificazione di intervento, le norme di cui alla L.R. 31/2002.

(omissis)

CAPO III**IL TERRITORIO EXTRAURBANO.****Art. 25) Zone territoriali omogenee di tipo E.**

Sono così definite le parti del territorio destinate ad usi agricoli e silvo-pastorali.

Il P.R.G. suddivide il territorio agricolo nelle seguenti zone:

E.1) ZONE AGRICOLE NORMALI:

parti del territorio destinate alla conferma e sviluppo delle potenzialità produttive senza che si rendano necessarie particolari misure di tutela ambientale. Corrispondono agli ambiti territoriali extraurbani non inclusi fra le zone di seguito elencate.

E.2) ZONE AGRICOLE DI TUTELA:

parti del territorio che in relazione a specifiche condizioni geomorfologiche o ambientali, presentano necessitano di particolari cautele per la realizzazione di nuovi interventi edificatori.

Si distinguono in:

E.2.1 - ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI BACINI E CORSI D'ACQUA:

costituite dalle fasce ed ambiti di rispetto ai principali corpi idrici. Si suddividono a loro volta in:

- E.2.1a - fasce di espansione inondabile;
- E.2.1b - zone di tutela ordinaria.

Relativamente ai corsi d'acqua principali la zona di rispetto e' individuata graficamente nelle tavole di P.R.G. e comprende la "fascia di espansione inondabile" e la "zona di tutela ordinaria", secondo la definizione dell'art. 17 comma 2 del PTCP.

Per tutti gli altri corsi d'acqua è prevista una fascia di tutela ordinaria di ml 10,00.

All'interno delle fasce di tutela trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 del PTCP.

All'interno delle medesime fasce di tutela sono altresì considerati compatibili e pertanto incentivati, gli interventi finalizzati:

- alla costituzione di parchi fluviali negli ambiti in cui i caratteri naturali risultano ben conservati ovvero se ne prevede il ripristino mediante rinaturalizzazione, qualora fortemente modificati;
- alla riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- alla riqualificazione ecologica ed ambientale dell'ambiente fluviale, protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- al mantenimento e valorizzazione ambientale delle proprietà pubbliche;
- alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica in coerenza con l'assetto di progetto d'alveo definito dalle competenti Autorità idrauliche;
- alla riduzione della vulnerabilità degli insediamenti e infrastrutture presenti, sempre nel rispetto dei criteri di tutela ambientale-paesaggistica;
- al recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico, garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- alla riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico esistenti;
- alla salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze, strutture ed infrastrutture la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua;
- alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario e alla cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Per una completa applicazione delle norme di tutela si rinvia in ogni caso a quanto contenuto nel già citato art. 17 del PTCP.

E.2.2) - ZONE DI RISPETTO ALLE AREE URBANE:

(omissis)

E.2.3) - ZONE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE:

caratterizzate da condizioni ambientali meritevoli di particolare tutela e nelle quali sono auspicabili interventi, anche sperimentali, di riqualificazione paesaggistica dell'ambiente rurale. Sono considerate tali le aree individuate come "zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" dal PTCP e quelle individuate espressamente dal P.R.G. a tutela di particolari ambiti territoriali.

Le zone agricole sopra descritte possono, in alcune situazioni, essere interessate da elementi e vincoli di tutela descritti al precedente art. 12. In questo caso gli interventi consentiti in base agli articoli successivi dovranno avvenire secondo il criterio dell'applicazione della norma più restrittiva.

CAPO IV

ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' E AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE (ZONE OMOGENEE DI TIPO F).

Art. 32) Zone destinate alla viabilità (strade, ciclabili).

Il sistema infrastrutturale è classificato in relazione alle funzioni e alle caratteristiche delle strade secondo le seguenti categorie, con riferimento alla classificazione operata dal Codice della strada:

B) Strade extraurbane principali: costruenda Cispadana

C) Strade extraurbane secondarie: Strada Provinciale n. 413 e Strada Provinciale n. 468 nei tratti esterni ai centri abitati come definiti dal C.d.S.;

E) Strade urbane di quartiere (tutte le strade interne ai centri abitati e alle nuove zone C e D di PRG);

F.1) Strade locali: tutte le strade provinciali e comunali nei tratti esterni ai centri abitati;

F.2) Strade locali: tutte le strade vicinali nei tratti esterni ai centri abitati.

Le distanze dal confine stradale, secondo la definizione del Codice della Strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, nonché nelle costruzioni e ricostruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, non possono essere inferiori a quelle ricavabili dalla seguente tabella:

TIPO DI STRADA	DENTRO AI CENTRI ABITATI		FUORI DAI CENTRI ABITATI	
	EDIFICI	MURI DI CINTA	EDIFICI	MURI DI CINTA
B			40,00 ml	5,00 ml
C	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA R.E.	30,00 ml	3,00 ml
E	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA R.E.	==	==
F.1 (Provinciali e comunali)	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA R.E.	20,00 ml	3,00 ml
F.2 (Vicinali)	COME DA NORMA DI ZONA	COME DA R.E.	10,00 ml	2,00 ml

Fuori dai centri abitati sono pure da rispettarsi le distanze minime fissate dal Codice della strada nella piantumazione di alberi e siepi.

(omissis)

In alcune specifiche situazioni il P.R.G. individua dei "corridoi" di salvaguardia a infrastrutture viarie di futura costruzione, da considerarsi a tutti gli effetti zone di rispetto stradale.

(omissis)